REGOLAMENTO (CE) N. 1893/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1997

recante deroga al regolamento (CE) n. 1528/96 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 1528/96 della Commissione [2] stabilisce le condizioni relative alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento; che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 di tale regolamento, la consegna effettiva deve avvenire entro e non oltre il 31 agosto della campagna in corso;

considerando che, nel corso della campagna 1996/1997 l'organismo di intervento greco ha incontrato difficoltà nel creare un valido sistema di magazzinaggio, di controllo e di presa in consegna delle merci; che, a causa di tali difficoltà, si è creato un ritardo nella procedura di accettazione delle offerte presentate e di presa in consegna del risone; che tali difficoltà giustificano, per la campagna 1996/1997 in Grecia, la concessione di una deroga al termine di consegna all'organismo di intervento fissato dalla disposizione succitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1528/96, l'organismo di intervento greco prende effettivamente in consegna il risone, per la campagna 1996/1997, entro e non oltre il 30 settembre 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.
[2] GU L 190 del 31. 7. 1996, pag. 25.